



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO V.I.A.
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200
fax 0171445560

2021/08.21/000058-01

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 40/98 E S.M.I..

PROGETTO DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI, NELLO STABILIMENTO SITO NEL COMUNE DI BARGE.

PROPONENTE: RIGENERA S.R.L., VIA BROADI SAN MARTINO N. 5, 12032 - BARGE.

ESITO PROCEDIMENTO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 10.11.2021 con prot. di ric. n. 68262, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte del legale rappresentante della società Rigenera S.r.l., con sede legale in Barge, Via Broardi San Martino n. 5;
- con nota provinciale prot. n. 68502 del 11.11.2021 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dall'11 novembre al 10 dicembre 2021;
- con nota prot. n. 68503 dell'11.11.2021, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nelle categorie progettuali n. 32 ter dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i. *"impianti di recupero rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno mediante operazioni di cui all'allegato C lettere da R1 a R9 della parte quarta del D.Lgs.152/2006 e s.m.i."*;
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura risulta pervenuto il seguente contributo tecnico:
 - ✓ nota prot. ric. n. 75622 del 14.12.2021 del **Comune di Barge** che comunica quanto segue:
"Tra la documentazione pubblicata (...) si riscontra anche il file denominato Cambio d'uso dell'area che rappresenta la tavola "Estratto Norme Tecniche di Attuazione" relativa ad una procedura di variante urbanistica ai sensi dell'art. 17bis comma 15bis della LR n. 56/77 e s.m.i., procedura che è in capo al Comune di Barge.
A tale proposito preme porre in evidenza che la procedura di variante urbanistica al P.R.G.C. il cui iter è legato all'autorizzazione recupero rifiuti avviata contestualmente all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) avviata dallo Sportello Unico Attività Produttive Associato di Pinerolo con PEC in data 12.08.2021 prot. 13029 è tutt'ora sospesa in forza della PEC in data 29.09.2021 prot. 15320 con la quale lo stesso SUAP ha comunicato l'improcedibilità dell'istanza di AUA ed ha rinviato all'esito della procedura di verifica della procedura di VIA tutte le procedure autorizzative connesse, compresa quindi anche la variante urbanistica."

- Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- L'istruttoria tecnica svolta nel corso dell'Organo Tecnico dell'11 gennaio 2022 ha evidenziato quanto di seguito esposto:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo, l'azienda dovrà acquisire i seguenti pareri, nulla osta ed autorizzazioni:

- modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.).

2. Dal punto di vista tecnico l'azienda RIGENERA S.r.l. intende mettere in esercizio un impianto di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi del D.M. 05/02/98 e s.m.i. L'area individuata attualmente è a destinazione agricola e quindi dovrà richiedere un cambio di destinazione d'uso.

La ditta richiede la messa in riserva ed il recupero delle seguenti tipologie di rifiuti:

- 1.1 carta
- 3.1 ferro
- 6.1 plastica
- 7.1 - rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto;
- 7.2 rocce
- 7.13 cartongesso
- 7.29 lana di roccia
- 7.31 terre da coltivo
- 7.31 - bis - terre e rocce di scavo
- 9.1 legno

3. Dal punto di vista ambientale dall'attuazione di quanto proposto si evidenziano i seguenti aspetti di impatto ambientale sulle componenti ambientali interferite.

a) Aspetti progettuali: gestione Rifiuti

Per quanto attiene alla Certificazione sul materiale che viene classificato materie prime seconde ai sensi della Circolare 15 luglio 2005 n. 5205 (operazioni di cui al punto 7.1), i materiali ottenuti dalle operazioni di recupero rifiuti, dovranno garantire la conformità all'allegato C della citata Circolare (caratteristiche prestazionali degli aggregati riciclati) a seconda dell'utilizzo previsto. La caratterizzazione andrà fatta per lotti con dimensione massima pari a 3000 m³. Potranno essere utilizzati solo lotti precedentemente caratterizzati.

In riferimento al punto 7.31bis (terre e rocce di scavo) si ricorda che tramite frantumazione non si potranno produrre end of waste da questa tipologia di rifiuto.

In merito al punto inserito, il 7.2 rifiuti di cave che verranno utilizzati per rilevati e sottofondi stradali si ricorda che tramite frantumazione non si potranno produrre end of waste da questa tipologia di rifiuto.

Infine, dovranno essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime seconde. Le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere adeguatamente distinte e munite di idonea cartellonista con indicati i codici dei rifiuti presenti.

b) Suolo, Acque superficiali e sotterranee

Per quanto dichiarato, il sito ha un'estensione totale di circa 11000 m², costituito da terreno battuto non pavimentato.

La ditta dovrà richiedere il Piano di Gestione delle acque di prima pioggia.

c) Atmosfera

Si tratta di una attività che prevede la produzione di emissioni in atmosfera diffuse, oltre a quelle veicolari connesse ai mezzi in ingresso e in uscita dal sito.

d) Rumore

Il tecnico competente ha eseguito i rilievi della rumorosità ante operam e successivamente ha individuato i due ricettori più prossimi al futuro impianto di macinazione inerti.

Sono stati eseguiti calcoli previsionali della pressione acustica, che si verrà a produrre durante il funzionamento degli impianti in progetto, presso i ricettori individuati P1 e P2.

È stato valutato l'aumento dell'inquinamento acustico dovuto al traffico indotto dagli autocarri. Dai calcoli effettuati risulterebbe siano rispettati sia i limiti di emissione assoluti che i limiti di immissione differenziali.

Non sono state previste opere di contenimento del rumore prodotto se si esclude la formazione di cumuli di materiale macinato da ubicarsi presso la postazione dove verrà posizionato il mulino (noleggiato).

In base a quanto sopra esposto, si ritiene di avere sufficienti garanzie in merito al rispetto della vigente legislazione in materia di inquinamento acustico.

Tuttavia, si ritiene opportuno che ad avvio dell'attività vengano effettuate misure fonometriche che accertino la rispondenza di quanto valutato in sede previsionale e, se del caso, si adottino barriere fonoassorbenti mobili o fisse per tutelare i ricettori e ridurre le emissioni sonore entro i limiti della classificazione acustica comunale.

e) Paesaggio e vegetazione

Per quanto dichiarato, la ditta posizionerà una barriera verde interposta alla recinzione.

Tutto ciò premesso,

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "Servizio Valutazione Impatto Ambientale".

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Visto il D. L. 16 luglio 2020, n. 76, cd. «decreto Semplificazioni» - "[Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale](#)".

Vista la L. 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale".

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116".

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Considerato che:

- le informazioni fornite nella documentazione agli atti sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;
- la Ditta proponente, per l'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti, dovrà conseguire l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA); per il rilascio della stessa è necessario che l'area di intervento risulti urbanisticamente idonea;
- non emergono particolari criticità in riferimento alle componenti ambientali potenzialmente

interferite dalla realizzazione del progetto. Gli aspetti tecnici e progettuali non adeguatamente descritti e approfonditi potranno essere compiutamente risolti in sede di successiva modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

- in data 11 gennaio 2022, l'**Organo Tecnico provinciale**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo di cui alla nota prot. ric. n. 1506 del 12.01.2022 e dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Tutela del Territorio di cui alla nota prot. ric. n. 78456 del 27.12.2021, istruita la documentazione depositata, **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii.**, per le motivazioni di cui al precedente paragrafo.

Nello specifico si rimanda a quanto evidenziato in premessa al punto 3 lettere "a. Aspetti progettuali: gestione Rifiuti; b. Suolo, Acque superficiali e sotterranee; c. Atmosfera; d. Rumore; e. Paesaggio e vegetazione" ed ai contenuti della nota prot. ric. n. 75622 del 14.12.2021 del Comune di Barge nonché di quelli della nota prot. ric. n.78456 del 27.12.2021 del Settore provinciale Tutela del Territorio, che si allega al presente Provvedimento. (Allegato n. 1)

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

1. DI ESCLUDERE dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. D.Lgs.152/06 e s.m.i. e L.R. 40/98 e ss.mm.ii., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 10.11.2021 con prot. di ric. n. 68262, da parte del legale rappresentante della società Rigenera S.r.l., con sede legale in Barge, Via Broardi San Martino n. 5, in quanto non sono emersi particolari criticità in riferimento alle componenti ambientali potenzialmente interferite dalla realizzazione del progetto e gli aspetti tecnici e progettuali non adeguatamente descritti e approfonditi, potranno essere compiutamente risolti in sede di successiva modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.).

2. DI STABILIRE che le seguenti indicazioni dovranno essere recepite nella redazione degli elaborati da presentare in allegato all'istanza ai fini della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale e di ogni altro provvedimento autorizzativo necessario per l'attuazione del progetto:

- 1. I materiali ottenuti dalle operazioni di recupero rifiuti (operazioni di cui al punto 7.1) dovranno garantire la conformità all'allegato C della citata Circolare 15 luglio 2005 n. 5205 (caratteristiche prestazionali degli aggregati riciclati) a seconda dell'utilizzo previsto. La caratterizzazione andrà fatta per lotti con dimensione massima pari a 3000 m³. Si ricorda che potranno essere utilizzati solo lotti precedentemente caratterizzati.*
- 2. Per i rifiuti di cui al punto 7.2 del D.M 05/02/98 e s.m.i. recuperati per rilevati e sottofondi il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 del D.M 05/02/98 e s.m.i.*
- 3. Dovranno essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime seconde.*
- 4. Le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere adeguatamente distinte e munite di idonea cartellonista con indicati i codici dei rifiuti presenti.*
- 5. Per quanto riguarda il riutilizzo del rifiuto costituiti da terre e rocce di scavo oltre al test di cessione dovrà essere dimostrato il rispetto dei valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B Tabella 1 allegato 5 del Titolo V, parte IV, del d. lgs. 152/06 e s.m.i., con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione.*

Per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale l'area di intervento dovrà risultare urbanisticamente idonea come esplicitato nella nota del Comune di Barge in premessa richiamata.

La documentazione tecnica dovrà essere predisposta secondo le specifiche regionali e seguendo l'apposita modulistica provinciale per i specifici comparti ambientali interessati; si fa presente che i quantitativi annui indicati per i rifiuti di cui al punto 7.29 sono superiori ai limiti

previsti dal D.M. 5.2.1998 e s.m.i., mentre sarà necessario acquisire, nell'iter di rilascio dell'AUA, idonee informazioni sulle operazioni di recupero previste per i rifiuti di cui al punto 7.2, anche in relazione ai citati limiti quantitativi disposti dal D.M. 5.2.1998 e s.m.i., così come l'indicazione degli impianti di destinazione dei rifiuti da sottoporre alla sola fase di messa in riserva R13.

STABILISCE

- che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;
- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i..
- DI ALLEGARE al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, la seguente nota:
Allegato 1 - Settore provinciale Tutela del Territorio (nota prot. ric. n.78456 del 27.12.2021).

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

ESTENSORE:
Arch. Erika Schiuma
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale